



CAMPIONATO ITALIANO ACI ESPORT TOURING MASTERS THEWAY 2026 IRACING

DECISIONE N. 2.1.14 bis

COMMISSARI SPORTIVI

Luogo: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Data: 17/09/2026

Orario: 18:00

Doc: 2.1.19

Da: Commissari Sportivi

A: Conducente 107 Ethan Rolfe (Licenza 529046)

A: Concorrente Ethan Rolfe (Licenza 529046)

p.c.: Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dal Direttore di Gara/Organizzatore, esaminate le prove video e, nell'eventualità, altre prove documentali allegate e la convocazione dei conducenti, avendo pertanto considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n° e Conducente: 107 Ethan Rolfe (Licenza 529046)

Concorrente: Ethan Rolfe (Licenza 529046)

Sessione: RACE

Ora del Replay: -

Giro: -

FATTO

La decisione n. 2.1.14 delle ore 23:15 riporta, sia nella decisione e sia nella motivazione, quale responsabile delle violazioni la vettura n. 121, benché la sanzione di 5 Secondi sia stata inflitta alla vettura n. 107

NORME VIOLATE

NULLA

VISTI GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Artt. 5.6 del Regolamento Settore Esport (Comportamento dei Conducenti)

Artt. 210.3 III RSN (Commissari Sportivi, Poteri)

Artt. 10 e 11 del Regolamento di Settore Esport (Penalità, Reclamo e Appello)

Artt. 20, 21 e 22 del Regolamento del Campionato.

DECISIONE

Non Luogo a procedere (NFA).

MOTIVAZIONE

I Commissari Sportivi, rilevato che nella Decisione n. 2.1.14 del 16/09/2026, per mero errore materiale di trascrizione, nei paragrafi FATTO, DECISIONE e MOTIVAZIONE è stato indicato il numero di vettura 121 anziché il numero 107, precisano che il provvedimento è riferito al conducente Ethan Rolfe, vettura n. 107, come correttamente riportato nell'intestazione e nella sezione identificativa della medesima decisione.

L'identificazione del soggetto destinatario del provvedimento risultava altresì univoca dalla comunicazione della sanzione effettuata durante la gara e dalla successiva notifica della decisione attraverso il sistema Race Control Center al conducente interessato.

La presente rettifica ha pertanto natura esclusivamente materiale e non comporta alcuna modifica della valutazione effettuata dai Commissari Sportivi, della sanzione deliberata o degli altri contenuti della Decisione n. 2.1.14, che restano invariati.

Pertanto, ove nella Decisione n. 2.1.14 è riportato "vettura n. 121" con riferimento al soggetto responsabile e sanzionato, deve intendersi "vettura n. 107".

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

Resta ferma la facoltà di richiesta di revisione entro i termini stabiliti dal Regolamento di Settore Esport.

I COMMISSARI SPORTIVI

Emidio Virgili
Presidente - Cse ACI 516676

Emidio Virgili

Rocco Evangelista
Cse ACI 476024

Rocco Evangelista

Andrea Spagnolo
Cse ACI 519062

Andrea Spagnolo

La presente decisione è stata notificata al conduttore e al concorrente contestualmente alla pubblicazione attraverso sistema elettronico automatizzato, alle ore 18:00 del 17/09/2026.